

Allegato B.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER
CONTRASTARE GLI EFFETTI DELLA CRISI ENERGETICA IN ATTO
SUL SISTEMA ECONOMICO**

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI
CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE PROVINCIALE 21 OTTOBRE 2022, N.
11 «Misure straordinarie di sostegno per le famiglie e per le imprese,
nonché per il sostegno degli investimenti pubblici, e conseguente
variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento
per gli esercizi finanziari 2022 - 2024»**

(“PROTOCOLLO ENERGIA”)

1. FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi energetica in atto sul sistema economico, è previsto, ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 21 ottobre 2022, n. 11, un concorso della Provincia nell'abbattimento degli interessi su linee di finanziamento di durata pluriennale, contratte da Operatori economici con Banche aderenti ad un apposito protocollo siglato con la Provincia.

1.2. Il disposto della citata legge provinciale si inserisce nell'ambito di operatività dell'aiuto SA.103403 avente ad oggetto garanzie sui prestiti per le PMI e le piccole società a media capitalizzazione, autorizzato dalla Commissione europea il 29 luglio 2022 (C (2022) 5607 final) in applicazione della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131/01 (pubblicata in GUUE il 24 marzo 2022) che ha approvato il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (TCF), come da ultimo modificato con comunicazione C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022. Con riferimento agli Operatori economici attivi nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura il disposto della citata legge provinciale si inserisce altresì nell'ambito di operatività dell'aiuto SA.102896 avente ad oggetto un regime ombrello per le misure di sostegno alle imprese attive nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura. Il regime di aiuti è stato autorizzato dalla Commissione europea in applicazione del TCF, in data 18 maggio 2022 (C (2022) 3359 final) e successivamente emendato in data 18 agosto 2022 (C (2022) 6039 final).

1.3. Fatto salvo quanto di seguito previsto per gli Operatori economici attivi nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, i contributi provinciali saranno concessi ai sensi dell'art. 2 della l.p. 11/2022, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", come modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 per quanto riguarda il periodo di applicazione. Per le domande di contributo degli operatori economici attivi nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, si applica il regime Temporary Framework Crisis, ai sensi del D.M. del Mipaaf n. 370386 del 26 agosto 2022 e dell'articolo 6 della l.p. 11/2022, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131/01 (pubblicata in GUUE il 24 marzo 2022) e s.m.i. che ha approvato il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", e in particolare della sezione 2.1. Per le domande con concessione successiva alla data di scadenza del citato Quadro temporaneo, qualora non sia possibile applicare il Regolamento (UE) n. 1407/2013, i predetti contributi verranno concessi in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e s.m.i., relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 e s.m.i., relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto delle soglie massime previste. Resta fermo che l'iter di concessione, nonché l'inquadramento giuridico dell'aiuto provinciale, è strettamente connesso alle tempistiche tecniche legate all'iter istruttorio, in capo alle banche e agli enti di garanzia, finalizzato all'erogazione delle linee di finanziamento Energia.

2. DEFINIZIONI

2.1. Ai fini dei presenti criteri, si applicano le seguenti definizioni:

- a. "Operatori economici": operatori economici che, in qualsiasi forma, esercitano imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole - senza limitazione alcuna in ragione dell'ambito di operatività degli stessi - e ammissibili all'operatività del FCG di cui al TCF e s.m.i..
- b. "Protocollo Energia": protocollo di intesa, il cui schema, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 21 ottobre 2022, n. 11, è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale di data 11 novembre 2022, tra Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A. e Banche, Intermediari finanziari e Confidi, per il contrasto della crisi energetica sul sistema economico.
- c. "Plafond Energia": linee di finanziamento chirografarie a tasso fisso per i primi 2 anni messe a disposizione dalle Banche aderenti al Protocollo Energia, per concorrere al fabbisogno di liquidità conseguente alla crisi energetica in atto e a sostenere investimenti destinati all'efficientamento energetico. Trovano applicazione alle linee di finanziamento a valere sul Plafond Energia i requisiti previsti nell'ambito dell'operatività del Fondo Centrale di Garanzia di cui al TCF e s.m.i..
- d. "Linea Energia": linea di finanziamento attivata a valere sul Plafond Energia, con beneficiari aderenti e garantiti dai Confidi. La Provincia concorre all'abbattimento del costo del debito fino all'importo mutuato massimo di Euro 300.000, ferma restando la possibilità per gli Operatori Economici di richiedere e per le Banche di concedere linee di finanziamento di importi superiori.
- e. "Unità operativa": struttura aziendale in grado di produrre beni e servizi, tanto sotto il profilo tecnologico che amministrativo (è compresa anche la sede stessa dell'impresa).
- f. "Mid cap": imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499 e in possesso dei requisiti per presentare richiesta di accesso alla garanzia del FCG di cui al TCF e s.m.i..

3. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

3.1. Possono accedere alla misura di cui all'art. 2 della l.p. 11/2022 gli Operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- a. avere sede legale o unità operativa nel territorio della Provincia autonoma di Trento alla data del 22 ottobre 2022;
- b. risultare attivi alla data di presentazione della domanda di contributo, che avviene contestualmente alla richiesta di attivazione di una linea di finanziamento a valere sul Protocollo Energia;
- c. essere una piccola o media impresa/mid cap alla data di presentazione della domanda di contributo;

- d. aver ottenuto una linea di finanziamento a valere sul Plafond Energia nel rispetto dei requisiti previsti nell'ambito dell'operatività del Fondo Centrale di Garanzia PMI (FCG) di cui al TCF;
- e. aver sostenuto il pagamento della prima rata di interessi relativi alla linea di finanziamento attivata a valere sul Plafond Energia.

3.2. I requisiti di cui al precedente punto 3.1., lettera d. e lettera e., dovranno sussistere in sede di concessione del contributo.

3.3. I requisiti di cui al precedente punto 3.1. lettere a. b. e c. si intendono riferiti al soggetto richiedente oppure al soggetto economico preesistente, nel caso in cui dopo la data di presentazione della domanda siano intervenute le modificazioni soggettive relative al soggetto richiedente di cui al successivo punto 7.4..

4. MISURA CONTRIBUTIVA

4.1. La Provincia concorre all'abbattimento degli interessi riferiti al primo biennio su linee di finanziamento di durata pluriennale, contratte da operatori economici - aventi sede legale o operativa in Trentino alla data del 22 ottobre - con banche e altri intermediari finanziari aderenti al Protocollo Energia.

4.2. Di seguito si riportano le caratteristiche principali della Linea Energia:

- a. durata: massimo 8 anni, di cui 2 di preammortamento;
- b. tasso fisso annuo onnicomprensivo massimo per i primi due anni di preammortamento: 3%; interessi corrisposti, in via posticipata, entro il termine del 12° e del 24° mese dall'erogazione del finanziamento.

4.3. Il contributo provinciale, volto a concorrere all'abbattimento del costo del debito, viene determinato in misura forfettaria pari all'1,50% calcolato sul valore dell'importo mutuato e relativamente al periodo di preammortamento. Il contributo provinciale verrà determinato entro l'importo mutuato massimo di Euro 300.000,00 ferma restando la possibilità per gli Operatori Economici di richiedere e per le Banche di concedere linee di finanziamento di importi superiori. In ogni caso, il contributo sarà concesso nella minor misura disponibile in base alla capienza del plafond de minimis o del plafond del TCF del soggetto richiedente.

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1. Le domande potranno essere presentate previa adesione al Protocollo Energia da parte della Banca che si intende attivare, mediante piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dalla Provincia e raggiungibile dal sito della stessa. Le domande dovranno essere presentate nel rispetto della durata del Protocollo Energia, disciplinata al punto 12 del Protocollo Energia. La data di apertura delle domande sarà resa nota il giorno 18 novembre 2022 sul sito della Provincia.

5.2. Gli Operatori economici, o loro delegati, dovranno presentare la domanda di contributo attraverso SPID e contestualmente alla richiesta della concessione della linea di finanziamento

a valere sul Plafond Energia, secondo quanto previsto nello schema del Protocollo Energia.

5.3. La domanda di attivazione della linea di finanziamento a valere sul Plafond Energia - secondo i contenuti previsti dalla modulistica/fac simile la cui definizione è demandata a successiva determinazione del dirigente della struttura provinciale competente - è corredata da una dichiarazione dell'Operatore economico ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, il legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 3.1 lettere a., b. e c..

5.4. Ciascun Operatore economico può presentare una sola domanda a valere sul Protocollo Energia.

5.5. La Banca istruisce la pratica. Se l'esito è positivo ne dà comunicazione a Confidi che completa l'istruttoria per la parte di competenza e comunica l'esito alla Banca che procederà con l'erogazione della linea di finanziamento all'Operatore economico, dandone comunicazione a Confidi. Ad avvenuto pagamento, da parte dell'Operatore economico, della prima rata di interessi le Banche ne danno comunicazione alla struttura provinciale competente affinché la stessa possa avviare l'iter ai sensi del successivo paragrafo 6.

5.6. Tutti i dati necessari alle istruttorie di competenza dei soggetti che intervengono nella procedura potranno essere condivisi tra i soggetti aderenti al Protocollo Energia e la struttura provinciale competente avvalendosi della piattaforma informatica appositamente resa disponibile. Tale piattaforma non verrà utilizzata soltanto per la presentazione delle domande, ma anche per consentire la gestione in modo digitale dell'intero processo informativo, ivi comprese le comunicazioni e gli avvisi/notifiche tra i soggetti coinvolti anche relativamente alle tempistiche di pagamento delle rate interessi durante il periodo di preammortamento, oltre che di monitorare lo stato di attuazione della misura. In caso di problemi tecnico/amministrativi rilevati in piattaforma che non permettono il corretto invio della domanda completa, la corretta registrazione dell'avvenuta erogazione del finanziamento o la comunicazione di altre informazioni rilevanti (avvenuto pagamento della prima rata di interessi, modifiche soggettive del Beneficiario, etc.), gli stessi vanno comunicati tempestivamente alla struttura provinciale competente tramite pec (scrivendo a apiae@pec.provincia.tn.it / serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it). Valutata la situazione e le tempistiche di risoluzione, la struttura provinciale competente, al fine di permettere il pieno rispetto del termine di presentazione delle domande e degli impegni del Protocollo Energia, potrà autorizzare l'invio/integrazione/regolarizzazione della domanda tramite pec all'indirizzo apiae@pec.provincia.tn.it / serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it.

6. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

6.1. L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti criteri, ad esclusione dei contributi relativi agli Operatori economici del settore agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, la cui competenza rimane in capo al Servizio Agricoltura.

6.2. Una volta ricevuta la domanda trasmessa dalla Banca tramite Piattaforma contestualmente

alla comunicazione di avvenuto pagamento della prima rata di interessi di cui al precedente punto 5.5, la struttura provinciale competente procederà all'avvio del procedimento finalizzato alla concessione del contributo, da erogarsi in unica soluzione.

6.3. I contributi sono concessi da parte della struttura provinciale competente in ordine cronologico entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al precedente punto 6.2.. Rimangono salve eventuali sospensioni necessarie per la regolarizzazione o integrazione della documentazione. In questi casi la struttura provinciale competente procederà ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa).

6.4. I contributi sono liquidati da parte della struttura provinciale competente subordinatamente all'esecutività del provvedimento di concessione, nonché allo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari di relativa competenza.

6.5. Il contributo sarà versato in un'unica soluzione sul conto corrente intrattenuto dall'Operatore economico presso la Banca presso la quale è stato attivato il finanziamento.

6.6. Le domande sono ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

6.7. Le comunicazioni relative al procedimento amministrativo per la concessione e l'erogazione del contributo potranno essere effettuate in via telematica, anche in modalità informatica attraverso la piattaforma, ovvero tramite altre modalità di comunicazione previste dalla normativa in presenza di rilevante numero di destinatari.

7. MODIFICHE SOGGETTIVE DELL'OPERATORE ECONOMICO

7.1. Qualora si verificano le modificazioni soggettive relative all'Operatore economico di cui al successivo punto 7.4., è necessario che lo stesso segnali alla Banca tale modifica tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall'evento e presenti entro tale termine la documentazione necessaria al subentro. In caso di mancata segnalazione delle modifiche soggettive, nei termini fissati, è disposta l'inammissibilità della domanda presentata per l'ottenimento del contributo già pervenuta alla struttura provinciale competente in virtù del pagamento della prima rata di interessi, oppure, in caso di contributo già concesso, è disposta la revoca dei contributi concessi e/o liquidati. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione necessaria al subentro, la struttura provinciale competente - tramite la Banca - ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale è disposta l'inammissibilità della domanda presentata per l'ottenimento del contributo o la revoca dei contributi concessi e/o liquidati.

7.2. La documentazione di cui al precedente punto 7.1, dovrà essere trasmessa alla struttura provinciale competente attraverso la piattaforma informatica a cura delle Banche.

7.3 Fatto salvo quanto stabilito al punto 3.3, il soggetto subentrante deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti al punto 3.1 qualora gli stessi non siano già soddisfatti dal soggetto preesistente, nonché assumersi gli obblighi relativi.

7.4. Rientrano tra le modifiche soggettive dell'operatore economico il trasferimento totale o

parziale d'azienda ad impresa avente sede legale o unità operativa nel territorio provinciale trentino, nonché i casi di trasformazione, fusione e scissione societaria.

8. OBBLIGHI

8.1. In sede di domanda il soggetto richiedente si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

- a. non estinguere o decurtare il finanziamento durante il periodo di preammortamento;
- b. conservare e mettere a disposizione, su richiesta dell'amministrazione provinciale competente e per un periodo di due anni successivi alla data di erogazione del finanziamento, la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo;
- c. comunicare tempestivamente alla Banca, e comunque entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi modifica rilevante ai fini della concessione del finanziamento e del relativo contributo o ai fini del mantenimento degli stessi.

8.2. In presenza della violazione di un obbligo di cui al punto 8.1., si procede secondo quanto previsto al punto 10.1..

9. ATTIVITÀ DI CONTROLLO EX POST

9.1. La struttura provinciale competente, successivamente all'erogazione del contributo, procederà, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti al punto 3.1..

10. REVOCHE

10.1. La struttura provinciale competente procederà con la revoca totale del contributo:

- a. qualora l'Operatore economico non provveda al pagamento della seconda rata di interessi all'istituto Bancario di riferimento;
- b. in caso di violazione di un obbligo di cui al punto 8.1.;
- c. a seguito di mancata accettazione dei controlli di cui al punto 9.1.;
- d. in caso di mancato ricevimento della documentazione di cui al punto 7.1. entro i termini ivi previsti.

10.2. La revoca, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

11. DISCIPLINA DEL CUMULO

11.1. I contributi di cui ai presenti criteri sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello comunitario, nazionale e provinciale, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione Europea e nel rispetto delle soglie massime previste per ciascuna tipologia di beneficiario, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi dalla Provincia.

Con riferimento agli Operatori economici attivi nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, rimangono altresì fermi, ove applicabili, tutti i termini e le condizioni previste dal regime quadro nazionale di cui al D.M. del Mipaaf n. 370386 del 26 agosto 2022, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131/01 (pubblicata in GUUE il 24 marzo 2022) e s.m.i. che ha approvato il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina".

12. RINVIO

12.1 Per tutto quanto altro non previsto nei presenti criteri si rinvia a quanto previsto nel Protocollo Energia.